

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 24 aprile 2017



PAGAMENTI PROFESSIONISTI

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 2	Split payment, il perimetro applicativo si estende a catena	Fr.Anco Ricca	1
-------------------	----------	------	---	---------------	---

CODICE APPALTI

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. IV	Nelle gare il passato non conta	Dario Ferrara	3
-------------------	----------	-------	---------------------------------	---------------	---

DECRETI

Sole 24 Ore	24/04/17	P. 24	Affidamenti senza preselezione negli appalti fino a 40mila euro	Alberto Barbiero	4
-------------	----------	-------	---	------------------	---

MANOVRA ECONOMICA

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 3	Soggetti passivi senza esclusioni		5
-------------------	----------	------	-----------------------------------	--	---

MERCATO DEL LAVORO

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 39	Ingegneri e tecnici per la ricerca lit-Inail		6
-------------------	----------	-------	--	--	---

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 43	A Cagliari Accentare cerca giovani talenti		7
-------------------	----------	-------	--	--	---

Sole 24 Ore	24/04/17	P. 11	Ingegneri e attuaci largo agli esperti di «insurtech»	Alberto Magnani	8
-------------	----------	-------	---	-----------------	---

PMI

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 15	Garanzia sul credito rafforzata	1 Cinzia De Stefanis	10
-------------------	----------	-------	---------------------------------	----------------------	----

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	24/04/17	P. 41	WELFARE DEI DESIDERI IL PRIVATO ACCELERERA	Isidoro Trovato	11
--	----------	-------	--	-----------------	----

PROFESSIONISTI

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 1	Professionisti, l'iva non c'è più	Marino Longoni	13
-------------------	----------	------	-----------------------------------	----------------	----

TESSERA EUROPEA

Sole 24 Ore	24/04/17	P. 12	Qualifiche più facili per 5 professioni	Maria Adele Cerizza	14
-------------	----------	-------	---	---------------------	----

IMPRESE

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 15	Come interviene la riserva Pon Ic sui portafogli dei fi nanziamenti		15
-------------------	----------	-------	---	--	----

IMPIANTI

Sole 24 Ore	24/04/17	P. 15	Via libera al maxiammortamento		16
-------------	----------	-------	--------------------------------	--	----

Sole 24 Ore	24/04/17	P. 15	Impianti fotovoltaici con «premio» in bilancio	Giorgio Gavelli	17
-------------	----------	-------	--	-----------------	----

CONDOMINIO

Italia Oggi Sette	24/04/17	P. 17	Distanze, la finestra è decisiva	Dario Ferrara	18
-------------------	----------	-------	----------------------------------	---------------	----

ASCENSORI

Sole 24 Ore	24/04/17	P. 23	Le regole sugli ascensori trovano l'assetto finale	Maria Chiara Voci	19
-------------	----------	-------	--	-------------------	----

Lo prevede il decreto legge correttivo dei conti pubblici. Si allunga la vita del meccanismo

Split payment, il perimetro applicativo si estende a catena

Pagine a cura
DI FRANCO RICCA

Lo split payment dell'Iva conquista spazio e tempo. Dal prossimo 1° luglio, il meccanismo speciale di assolvimento dell'imposta, introdotto temporaneamente sulle forniture alla pubblica amministrazione, amplierà il perimetro soggettivo con un'estensione «a catena». Saranno infatti coinvolti tutti i soggetti rientranti nel bilancio pubblico consolidato, le società controllate dalle amministrazioni centrali dello stato o dagli enti pubblici territoriali, le società controllate dalle predette società e le principali società quotate. Il meccanismo si applicherà anche alle prestazioni di servizi professionali sottoposte alla ritenuta d'acconto, sinora escluse.

Le novità, contenute nella manovra correttiva dei conti pubblici, postulano ovviamente l'allungamento della vita dello split payment, che infatti non andrà in soffitta il 31 dicembre 2017, come stabilito nella decisione del consiglio dell'Unione europea n. 2015/1401 del 14 luglio 2015, ma si applicherà fino alla scadenza che sarà fissata dalla nuova autorizzazione richiesta al consiglio.

Come cambia il perimetro applicativo. In base all'originaria formulazione del comma 1 dell'art. 17-ter del dpr 633/72, il meccanismo della scissione dei pagamenti (o split payment), secondo cui l'Iva addebitata in fattura dal fornitore è versata dal cliente direttamente all'erario anziché al fornitore, si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del dlgs n. 267/2000, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Il comma 2 esclude dal meccanismo speciale i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Per effetto delle modifiche e integrazioni apportate alla norma dal recente dl, il meccanismo speciale, a decorrere dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017, si applicherà alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

1. della pubblica amministrazione, come definita

dall'art. 1, comma 2 della legge n. 196/2009. Tale definizione comprende tutti i soggetti inseriti nel conto economico consolidato, secondo l'elenco pubblicato dall'Istat, da ultimo nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2016, comprese le autorità indipendenti e, in ogni caso, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001 (ossia tutte le amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Aran, le agenzie di cui al dlgs n. 300/1999 e il Coni). In sostanza, l'intera platea dei soggetti già individuati come destinatari della fattura elettronica obbligatoria;

2. delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministri; è rilevante il controllo derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti o dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3. delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; in questo caso rileva solo il controllo derivante dalla maggioranza dei voti;

4. delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., dalle società di cui ai precedenti punti 2 e 3, anche nel caso in cui le controllanti rientrino nel perimetro dei soggetti pubblici agli effetti del bilancio consolidato oppure fra le società di cui al successivo punto 5;


5. delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della

borsa; il ministro dell'economia ha però facoltà di individuare, con proprio decreto, un indice alternativo.

Non sarà facile per i fornitori districarsi nelle scatole cinesi che compongono il nuovo perimetro applicativo dello split payment. La prima versione del dl prevedeva al riguardo che fosse un decreto ministeriale a occuparsi di questo compito, individuando i soggetti interessati, ma la previsione non è stata confermata nel testo finale. In ogni caso, i fornitori dovranno poter contare sulle indicazioni ricevute dai loro clienti: in tal senso già la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/2015, secondo cui, in caso di incertezza, è sufficiente attenersi, appunto, alle indicazioni ricevute dai cessionari/committenti, i quali possiedono tutti gli elementi per valutare le proprie caratteristiche soggettive in relazione alle disposizioni dell'art. 17-ter.

Un'ulteriore estensione del meccanismo, questa volta dal «lato fornitori», deriva dall'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter, che esclude(va) dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito: di conseguenza, anche le prestazioni in esame, rese nei confronti dei soggetti elencati nei commi 1 e 1-bis dell'art. 17-ter, dal 1° luglio rientreranno nel meccanismo speciale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con un decreto del ministro dell'economia saranno emanate le disposizioni di attuazione.



Eccezione per le operazioni soggette a inversione contabile. È confermato che lo split payment si applica alle operazioni per le quali i cessionari/committenti «non sono debitori dell'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto». Questa previsione, letteralmente non felicissima, mira a escludere dal meccanismo le operazioni soggette al regime particolare dell'inversione contabile (o reverse charge). Si tratta, per esempio, delle operazioni menzionate nell'art. 17, quinto e sesto comma, nonché nell'art. 74, settimo e ottavo comma, del dpr 633/72 (prestazioni di subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati imponibili su opzione, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici, cessioni di oro, di rottami ecc.), nonché delle operazioni transfrontaliere (es. acquisti intracomunitari, acquisti di beni e servizi da fornitori esteri ecc.).

Naturalmente, affinché l'operazione rientri nel regime dell'inversione contabile è necessario che il cessionario/committente agisca in veste di soggetto passivo, requisito che non è richiesto, invece, ai fini dell'applicazione dello split payment.

In sostanza, il regime dell'inversione contabile - caratterizzato da profili di specialità sia oggettivi (riguarda solo alcune operazioni) che soggettivi (richiede

lo status di soggetto passivo del destinatario) - ha diritto di precedenza sul meccanismo, anch'esso speciale, dello split payment: pertanto, qualora sussistano i presupposti dell'inversione contabile, il cessionario/committente assume la qualifica di debitore dell'imposta e dovrà, in quanto tale, applicare l'imposta stessa all'operazione imponibile ricevuta, individuandone la base imponibile e l'aliquota, mentre il fornitore si limiterà a emettere la fattura senza addebito dell'imposta e con l'annotazione «inversione contabile».

Può peraltro accadere, soprattutto nelle operazioni verso enti pubblici, che i presupposti dell'inversione contabile sussistano solo parzialmente. Ciò accade, per esempio, quando l'ente acquista beni o servizi oggettivamente rientranti nel regime dell'inversione contabile, che sono però destinati promiscuamente alla propria sfera istituzionale e a quella commerciale. In tal caso, l'ente interviene nell'acquisto con la doppia veste di soggetto pas-

sivo e di consumatore finale (si pensi al servizio di pulizia del palazzo municipale all'interno del quale vi sono alcuni locali utilizzati dal comune per lo svolgimento di attività qualificate commerciali ai fini dell'Iva).

In questa ipotesi, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/2015, l'ente dovrà applicare l'inversione contabile solo nei limiti in cui opera in veste di soggetto passivo.

Pertanto, qualora i beni e servizi acquistati siano destinati promiscuamente sia alla sfera commerciale che a quella istituzionale, l'ente dovrà comunicare al fornitore la quota-parte del bene o servizio acquisita per finalità commerciali, determinata con criteri oggettivi, da assoggettare al regime dell'inversione contabile, mentre alla residua quota «istituzionale» si applicherà lo split payment. Sarà quindi opportuno, se non necessario, documentare l'operazione «a destinazione promiscua» attraverso due distinte fatture, una per la quota di corrispettivo soggetta all'inversione contabile e l'altra per la quota soggetta allo split payment; la duplice fattura agevolerà, quanto meno sul piano strettamente pratico, l'esecuzione degli adempimenti previsti per ciascun meccanismo

Esclusioni necessarie per motivi tecnici. Si deve ricordare che, in via interpretativa, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che lo split payment non può trovare applicazione nei seguenti casi:

- in tutte le ipotesi in cui la fattura del fornitore, in forza di particolari disposizioni, non evidenzia l'Iva (per esempio, operazioni soggette al regime del margine, a quello dell'edilizia, ecc.)

- operazioni legittimamente non documentate da fattura, bensì da ricevuta o scontino fiscale (es. acquisti effettuati presso commercianti al minuto)

- operazioni documentate dalle fatture semplificate di cui all'art. 21-bis, dpr 633/72

- particolari operazioni nelle quali il cessionario/committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già nella propria disponibilità il corrispettivo (per esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi)

- fatture emesse in dipendenza dell'esercizio del diritto di rivalsa dell'imposta pagata a seguito di accertamento, secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 60 del dpr n. 633/72.

—© Riproduzione riservata—

Estensione dello split payment dall'1/7

- Operazioni nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel bilancio pubblico consolidato (già destinatari della fattura elettronica Pa obbligatoria)
- Operazioni nei confronti di società controllate da ministeri, regioni, province, comuni, città metropolitane, nonché di società da queste controllate, anche indirettamente
- Operazioni nei confronti di società quotate all'indice Ftse Mib
- Prestazioni soggette a ritenuta d'acconto

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI LECCE

Nelle gare il passato non conta

Grazie al nuovo codice dei contratti pubblici l'impresa non può essere esclusa da una gara d'appalto solo perché in passato è scattata la risoluzione di un analogo contratto in cui è parte ad opera di un'altra amministrazione. A patto, però, che la società abbia impugnato la precedente decisione del comune: a differenza di quanto accadeva con le vecchie norme, infatti, la controversia sub iudice non integra «i gravi requisiti professionali» che possono determinare l'estromissione dalla procedura a evidenza pubblica. E ciò anche se l'azienda si è vista rigettare dal giudice l'istanza cautelare che aveva proposto nell'ambito della controversia instaurata davanti al tribunale delle imprese. Emerge dalla sentenza 1935/16, dalla III sezione di Lecce del Tar Puglia. Accolto il ricorso proposto dalla società igiene ambientale esclusa dalla stazione unica appaltante dalla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel comune: è annullata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'impresa controinteressata. Il punto è che un'amministrazione locale di un'altra

regione ha già sciolto un altro contratto relativo alla gestione dei rifiuti rilevando «gravi carenze» nell'esecuzione dell'appalto. Ma ciò non basta a legittimare l'esclusione perché l'articolo 80, quinto comma lettera c) del decreto legislativo 50/2016 ha innovato la disciplina previgente di cui all'articolo 38, primo comma lettera f) del decreto legislativo 163/06: oggi l'estromissione scatta solo se l'azienda esclusa non si rivolge al giudice contro la risoluzione del contratto precedente o la sussistenza dei gravi motivi professionali risulta «confermata a seguito di un giudizio». E dunque risulta irrilevante anche il no all'istanza cautelare pronunciata dal tribunale delle imprese. Né si può disapplicare il nuovo codice dei contratti per una presunta contrarietà alla direttiva 2014/24/UE, che pure è stata recepita dal decreto legislativo 50/2016: deve escludersi la normativa eurounitaria sia self executing perché non ha un carattere completo e dettagliato. Spese di giudizio interamente compensate per la novità del caso.

Dario Ferrara



Decreto correttivo. Semplificazioni nel testo atteso in Gazzetta Ufficiale

Affidamenti senza preselezione negli appalti fino a 40mila euro

Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti possono affidare direttamente appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40mila euro senza dover richiedere preventivi a più operatori economici e potendo sintetizzare la scelta in un unico atto amministrativo.

Il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, che entrerà 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per i prossimi giorni dopo gli slittamenti della scorsa settimana, semplifica le acquisizioni entro la fascia di valore stabilita dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, integrando il dato normativo con una formula che abilita le amministrazioni a procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e rimuovendo la locuzione che per questa procedura richiedeva un'adeguata motivazione.

La contestuale modifica integrativa dell'articolo 32 del Codice, inserendo un articolo

che nella procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può pervenire ad affidamento diretto tramite deter-

mina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali se richiesti.

Di conseguenza, le acquisizioni entro i 40mila euro possono essere formalizzate con un unico provvedimento, che sintetizzi il percorso effettuato per l'individuazione dell'operatore economico.

La combinazione tra le due novità evidenzia che l'eliminazione dell'inciso sull'adeguata motivazione nell'articolo 36 non fa venir meno l'obbligo di spiegare quali ragioni hanno condotto alla scelta dell'operatore economico affidatario.

Nel provvedimento unico, quindi, questi elementi dovranno essere illustrati, dovendo tener conto, tuttavia, che le stazioni appaltanti vedono ora sancita dal Codice la possibilità di individuare un'impresa o un professionista mediante passaggi veloci (ad esempio un'indagine di

mercato condotta su listini pubblicati su Internet), senza dover sempre chiedere due o più preventivi.

Il correttivo semplifica la procedura per l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture anche in relazione alle garanzie: la stazione appaltante può decidere di non richiedere la cauzione provvisoria e nemmeno quella definitiva.


Le innovazioni riguardano anche le procedure selettive semplificate disciplinate dalle lettere b) e c) dell'articolo 36, comma 2, per le quali ora è necessario invitare almeno dieci operatori economici nelle mini gare per beni e servizi, e almeno quindici nelle gare per lavori (comprese quelle nella fascia entro i 150mila euro).

Spetterà all'Anac, nelle linee-guida, definire le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e gli organismi partecipati dovranno applicare il principio di rotazione.

Nella prospettiva di valorizzare invece la relazione tra i Comuni e il terzo settore, il correttivo ha esplicitamente sottratto gli appalti di servizi sociali e degli altri servizi compresi nell'allegato IX agli obblighi aggregativi previsti dall'articolo 37 del Codice, consentendo quindi agli enti locali di gestirli autonomamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il Sole **24 ORE**.com




QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Rendiconti, ecco la lista dei controlli per i revisori

Nell'edizione online oggi:

- un articolo di **Anna Guiducci** e **Patrizia Ruffini** sulla check list dei controlli dei revisori sui rendiconti 2016
- un articolo di **Pasquale Monea** sui limiti fissati dal Consiglio di Stato al diritto di accesso agli atti

quotidianoentilocali.ilssole24ore.com



Soggetti passivi senza esclusioni

Le disposizioni dell'art. 17-ter del dpr 633/72 non contengono alcuna specificazione né esclusione riferita ai cedenti o prestatori, per cui devono ritenersi indirizzate alla generalità dei soggetti passivi dell'Iva che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti rientranti tra quelli elencati ai commi 1 e 1-bis, indipendentemente dalla natura giuridica, dal tipo di attività esercitata, dal regime contabile e fiscale adottato, ecc.

Devono ritenersi sottoposte al meccanismo speciale anche le operazioni poste in essere, in veste di fornitori, dagli stessi soggetti che, dal lato passivo, sono essi stessi destinatari del meccanismo in quanto menzionati ai predetti commi 1 e 1-bis, allorché tali operazioni siano effettuate nei confronti di soggetti della stessa categoria: per esempio, una cessione di beni o una prestazione di servizi scambiata fra due società quotate nell'indice Ftse.

Devono inoltre ritenersi compresi nel perimetro dello split payment anche i soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dello stato, quando effettuano, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter, operazioni territorialmente

rilevanti in Italia; ciò, naturalmente, nell'ipotesi in cui detti soggetti passivi esteri rivestano la qualifica di debitori dell'imposta in base alle disposizioni dell'art. 17 del dpr n. 633/72 e siano, quindi, tenuti all'osservanza degli ordinari adempimenti, avvalendosi del rappresentante fiscale, dell'identificazione diretta oppure dell'eventuale stabile organizzazione. Lo split payment non potrà, di contro, applicarsi nel caso in cui la qualifica di debitore dell'imposta, per effetto della natura estera del fornitore, spetti al cessionario/committente (ovviamente purché soggetto passivo) ai sensi delle disposizioni dell'art. 17, secondo comma, del dpr n. 633/72.

Ciò detto, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter a tutti i fornitori, pur sostenibile alla luce della formulazione testuale, avrebbe però comportato particolari difficoltà per i soggetti passivi che si avvalgono di speciali regimi Iva che prevedono la forfettizzazione dell'imposta ammessa in detrazione, ossia di regimi che, in luogo della detrazione dell'imposta sugli acquisti, accordano al soggetto passivo la riduzione dell'imposta dovuta sulle vendite. In tali casi, infatti, il mancato incasso dell'Iva sulle operazioni effettuate avrebbe privato il soggetto passivo della possibilità di recuperare la detrazione forfetaria, trasformandola in un credito d'imposta non agevolmente recuperabile, anche in considerazione dell'esonero dagli adempimenti, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, previsto in taluni casi.

Il problema è stato risolto dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/2015, deliberando di escludere dal meccanismo dello split payment le operazioni effettuate da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fat-

tura, sono caratterizzati, per l'appunto, da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, quali per esempio:

- regime speciale per i produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34 del dpr n. 633/72, che prevede la riduzione dell'Iva dovuta sulle cessioni nella misura corrispondente alle c.d. percentuali di compensazione


- regime speciale per le attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis del dpr n. 633/72, che prevede, a titolo di detrazione forfetaria, la riduzione

del 50% dell'imposta sulle operazioni imponibili

- regime speciale di cui alla legge n. 398/91, riguardante le associazioni e società sportive dilettantistiche, le proloco e gli enti non lucrativi in genere, che prevede, a titolo di detrazione forfetaria, la riduzione del 50% dell'imposta sulle operazioni imponibili (la riduzione è di un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica)

- regime speciale per le attività di intrattenimento di cui all'art. 74, sesto comma, dpr n. 633/72, che prevede, a titolo di detrazione forfetaria, la riduzione del 50% dell'imposta sulle operazioni imponibili soggette all'imposta sugli intrattenimenti (la riduzione è di un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, effettuate in connessione con l'attività di intrattenimento)

- regime speciale di cui al comma 5 dell'art. 74-quater del dpr n. 633/72, per gli spettacoli viaggianti e per le altre attività di cui alla tabella C allegata allo stesso decreto, che prevede la determinazione forfetaria della base imponibile nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi.



Ingegneri e tecnici per la ricerca lit-Inail

L'Istituto italiano di tecnologia a caccia di ingegneri e tecnici per lo sviluppo di tecnologie robotiche in ambito riabilitativo. Sviluppatori software, ingegneri biomedici ed elettronici si occuperanno di protesi robotiche, esoscheletri e tecnologie riabilitative sviluppate dal laboratorio di elevato contenuto tecnologico creato dalla partnership dell'Iit con Inail. La selezione si rivolge a cinque differenti profili tecnici e si comporrà di una prima fase, interamente gestita da Monster, e di un evento finale di selezione il 3 maggio presso la sede di Genova dell'Istituto italiano di tecnologia.




A Cagliari Accenture cerca giovani talenti

A seguito dell'accordo siglato tra la sede di Accenture di Cagliari e l'università, nel prossimo biennio l'azienda prevede l'inserimento di almeno 100 professionisti nella sede locale. Il centro di competenze tecnologiche che Accenture, assieme ad Avanade, ha inaugurato nel 2015, conta oggi complessivamente circa 300 dipenden-



ti, in prevalenza laureati in informatica, ingegneria, matematica e fisica e con un'età media di 27 anni. Il centro è espressione dell'impegno di Accenture di investire sui giovani e sulla formazione di nuovi talenti, in linea con le nuove competenze richieste dal mercato e in sinergia con l'ateneo cagliaritano. «Dal bacino universitario di Cagliari», afferma Raffaele D'Orsi, managing director Accenture Technology Global Delivery Network, «selezioniamo talenti competenti e motivati che occupiamo nel territorio, valorizzandoli al contempo in un contesto internazionale. Nell'arco dei prossimi due anni ci siamo posti l'obiettivo di assumere almeno 100 persone: con questo piano di crescita l'università di Cagliari è un partner imprescindibile per condividere una strategia di formazione a lungo termine su temi specifici e centrali nel mondo lavorativo di oggi, attento alle nuove competenze tecnologiche e digitali, ma anche alla parità di genere e alla valorizzazione della diversità. Crediamo fortemente che questa sinergia non possa che creare valore ai talenti e al territorio». «Siamo molto soddisfatti dell'intesa con Accenture», commenta il rettore, Maria Del Zompo, «che si aggiunge a quelle raggiunte con altre importanti realtà del settore. Ci auguriamo che con il loro centro di competenze tecnologiche possa crescere la collaborazione sia nei progetti di ricerca sia nella formazione post laurea e post diploma». Gli interessati possono candidarsi al sito <https://www.accenture.com/it-it/careers/>.



ASSICURAZIONI

Ingegneri e attuari: largo agli esperti di «insurtech»

Opportunità per analisti dei big data e manager per la gestione dei rischi

ACURA DI
Alberto Magnani

Analisti dei big data per il calcolo dei rischi. Programmatori specializzati nello sviluppo di sistemi di machine learning, l'apprendimento automatico, applicati a polizze e contratti assicurativi. Esperti di e-commerce per vendita e diffusione di prodotti online. Benvenuti tra i professionisti dell'insurtech, le tecnologie che stanno rivoluzionando l'industria delle assicurazioni. Le opportunità di carriera si concentrano su profili tecnici, con domanda in crescita: il Sole 24 Ore ha rilevato oltre 500 posizioni aperte in una gamma di società che va dai colossi internazionali alle startup più "disruptive" sul panorama globale. Le retribuzioni? Variano, ma per profili di alto livello come i big data engineer si arriva oltre l'equivalente di 90 mila euro lordi l'anno.

Generali Italia ha in programma 100 inserimenti tra il 2017 e il 2018. Si va dai "classici" data scientist agli esperti di marketing digitale, passando per profili attuariali con competenze solide nella programmazione. Allargandosi al resto d'Europa (e del mondo), il gruppo francese Axa è in cerca di oltre 220 figure tra ICT e big data come ingegneri specializzati nelle soluzioni di analytics, responsabili di disegno e sviluppo di software basati sui dati, senior machine learning specialist (ricerca e implementazione di sistemi di machine learning, l'apprendimento automatico) e data scientist (specializzati nell'analisi dei dati). Allianz Telematics, costola del gruppo

Allianz Se specializzata in prodotti telematici, seleziona per la sua sede di Trieste profili di estrazione ingegneristico-scientifica come solution architect, big data engineer, infrastructure operations & platform administrator, data exchange & 3rd party integration.


Zurich Italia sta assumendo nella sua sede di Milano risorse proiettate alla digitalizzazione del servizio, come un e-commerce specialist (specialista nell'e-commerce, con responsabilità su una strategia per potenziare le vendite in Rete) e un business development manager, manager per lo sviluppo del business con attenzione particolare al commercio elettronico.

Sempre in Europa, il gigante mondiale della riassicurazione Swiss Re (di casa a Zurigo) seleziona tra Svizzera, Slovacchia e altre destinazioni internazionali risorse nell'ICT come ingegneri re-

sponsabili di design e implementazione di interfacce e database, analytics specialist (specialista in analytics, l'analisi di dati) e test & release manager risk management (gestione del rischio).

Spostandosi fra Gran Bretagna e Stati Uniti, le posizioni disponibili emergono sia tra colossi del calibro di Direct Line e MetLife sia fra startup in espansione come Insurify. La britannica Direct Line cerca service data analyst, senior data scientist-machine learning (analista dei dati specializzato in soluzioni di machine learning, l'apprendimento automatico) e digital performance analyst, analista delle performance digitali del gruppo. MetLife, la holding newyorchese da 70 miliardi di dollari di fatturato nel 2016, è in cerca di 70 risorse nella sua area technology. Tra i profili richiesti lead software develop engineer, database administrator, data science lead (responsabile dell'analisi di esigenze e obiettivi dell'organizzazione), principal security engineer (responsabile dei sistemi di protezione dei dati) e advanced analytics manager. Sempre negli States, ma a Cambridge (Massachusetts), scattano le ricerche di Insurify: la startup, nota per la sua piattaforma di comparazione di polizze per auto, è a caccia di developer (sia front-end che back-end), product manager e business development manager.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**SCRIVETE AL «SOLE»
UN'EMAIL PER SEGNALARE
LE OFFERTE DI LAVORO**

Le imprese che vogliono segnalare le offerte di lavoro e i posti disponibili possono inviare una e-mail all'indirizzo:
lavorocarriere@ilsole24ore.com

APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i contatti delle aziende
24o.it/annunci24aprile



513

POSTI

229 POSTI

Axa

TIPO DI CONTRATTO: tempo indeterminato, stage
RUOLO: analytics solution engineer (ingegnere specializzato in strumenti software per l'analisi dei dati), big data software engineer (responsabile di disegno, sviluppo, impiego e manutenzione di software basati sui dati), senior machine learning specialist (ricerca e implementazione di algoritmi che usano metodi statistici o matematici per analizzare diverse fonti di dati, costruzione di modelli predittivi), data scientist (analisi dei dati)
SEDE: internazionale (le posizioni indicate sono attive in Francia, Germania, Hong Kong e Malesia)

100 POSTI

Generali Italia

CONTRATTO: tempo indeterminato
RUOLO: data officer, data scientist e business analyst per la customer experience, profili con competenze di design thinking, fast prototyping, lean development; specialisti in data engineer, applicazioni web e specialisti in architetture ed innovazione; profili attuariali con ottime competenze di programmazione, profili con competenze nelle valutazioni attuariali su tool specifici; in ambito marketing & distribution, profili con competenze di digital marketing e digital brand
SEDE: Milano, Mogliano Veneto (Treviso), Roma

70 POSTI

MetLife

CONTRATTO: tempo indeterminato
RUOLO: lead software developer, database administrator, data science lead (responsabile dell'analisi di esigenze e obiettivi dell'organizzazione), senior database engineer (elaborazione del database), principal security engineer (responsabile dei sistemi di protezione dei dati. Richiesti almeno 10 anni di esperienza nel settore), advanced analytics manager (funzioni di "data governance": gestione dei dati per identificare i rischi e proporre risoluzione pratiche), specialista in global data management
SEDE: Stati Uniti

50 POSTI

Swiss Re

CONTRATTO: tempo indeterminato, tempo determinato, internship
RUOLO: senior information engineer (responsabile di disegno, implementazione e manutenzione delle interfacce e del database), specialista in analytics, l'analisi di dati (con responsabilità sulla ricerca di informazioni utili per il business), responsabile per lo sviluppo e l'implementazione delle piattaforme che abilitano le funzioni di risk management, la gestione dei rischi, system performance engineer (sviluppo ed esecuzione di test sulle soluzioni It del gruppo)
SEDE: Slovacchia, Svizzera, internazionale

40 POSTI

Direct Line

CONTRATTO: tempo indeterminato
RUOLO: service data analyst, senior data scientist-machine learning (analista dei dati specializzato in soluzioni di machine learning. Il focus è sul pricing model, i modelli per la definizione dei prezzi per l'assicurazione), digital performance analyst (analista della performance digitale, con responsabilità su elaborazione di dati, informazioni e reporting sulle aree che potrebbero spingere lo sviluppo online del gruppo), analista del software asset management (gestione dei prodotti software in azienda)
SEDE: Londra (Regno Unito)

15 POSTI

Allianz Telematics

CONTRATTO: tempo indeterminato
RUOLO: le posizioni spaziano da ruoli più tecnici (come solution architect, big data engineer, infrastructure operations & platform administrator, data exchange & 3rd party integration) a funzioni che richiedono doti di analisi gestionale come problem management analyst, customer support analyst, functional analyst. Richiesti laurea magistrale in ingegneria informatica-gestionale o discipline scientifiche, conoscenze tecniche a seconda del ruolo (con esperienza di almeno tre anni nella stessa funzione), inglese professionale
SEDE: Trieste

5 POSTI

Insurify

CONTRATTO: tempo indeterminato
RUOLO: front-end developer (sviluppatore specializzato nel front-end, la "vetrina" dei portali web), business development manager, product manager (con il compito di definire e analizzare strategie innovative per aumentare il numero di utenti registrati, oltre al lancio di nuovi prodotti. Richiesti tre anni di esperienza in ambito Seo, la search engine optimization), senior Python developer (sviluppatore specializzato nel linguaggio di programmazione Python)
SEDE: Boston (Stati Uniti)

4 POSTI

Zurich Italia

CONTRATTO: tempo indeterminato, stage
RUOLO: e-commerce specialist (responsabile di una strategia che massimizzi i risultati di vendita e perfezioni la "user experience" degli utenti. Richiesta laurea e almeno 5 anni di esperienza nel digitale, con competenze specifiche negli strumenti di web analytics), business development manager (il ruolo prevede lo sviluppo del portafoglio del gruppo Zurich in Italia, con particolare attenzione all'e-commerce, e il potenziamento della strategia digitale dei partner. Richiesti 3-5 anni di esperienza)
SEDE: Milano

Ombrello statale per pmi e professionisti operanti nelle regioni del Mezzogiorno

Garanzia sul credito rafforzata

Istituita la sezione speciale del fondo. Dote di 200 mln

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Facilitato l'accesso al credito per le pmi e i professionisti del Mezzogiorno. Con una dote da 200 milioni di euro il Mise ha istituito una nuova sezione speciale del fondo Pmi dedicata al Sud Italia. Gli interventi agevolativi potranno essere supportati con la garanzia diretta, la controgaranzia e la cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli di finanziamenti). La garanzia verrà concessa a imprese e mondo professionale a titolo gratuito con una copertura massima dell'80% del finanziamento. Il ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale del 13 marzo 2017 (emanato di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20/4/2017) ha assegnato i 200 milioni delle risorse del programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr, Asse III, azione 3.6.1.

Le attività garantibili. La garanzia della riserva Pon Ic (Programma operativo nazionale «Imprese e competitività») può essere concessa per le operazioni dirette al finanziamento:

- delle fasi di avvio ed espansione dell'attività di impresa o professionali;
- del capitale sociale finalizzato al rafforzamento delle attività generali;
- di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
- di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;
- di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.

Nell'ambito di tali progetti sono ammissibili le spese

relative all'acquisizione di attivi materiali e immateriali e il finanziamento del capitale circolante. Nel caso di investimenti, le spese relative all'acquisto di terreni non possono eccedere il 10% dell'ammontare dell'operazione finanziaria. Il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al gestore del fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, una descrizione del progetto aziendale, a fronte della quale l'operazione finanziaria è richiesta. I professionisti per accedere alla garanzia statale devono iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 4 del 2013.

Le pmi e i professionisti devono avere almeno una sede produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, a esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Verifiche e controlli. Il gestore del fondo effettua le verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'intervento, impegnandosi a tenere costantemente aggiornata anche l'autorità di gestione sugli esiti di tali verifiche e controlli. Il gestore del fondo trasmette al Mise tutti i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione della relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti

finanziari, di cui all'articolo 46 del regolamento (Ue) n. 1303/2013. Il gestore del fondo fornisce inoltre al Mise, con cadenza bimestrale, informazioni coerenti con il sistema di monitoraggio unitario gestito dall'ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea.

Per la gestione della riserva Pon Ic, al gestore del fondo sono riconosciuti i compensi previsti per gli interventi di garanzia del fondo sulla base della vigente convenzione tra il Mise e il gestore, che sono imputati a carico della riserva Pon Ic nei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia.

© Riproduzione riservata


La garanzia in breve

- Ombrello statale per pmi e professionisti operanti nelle regioni del Mezzogiorno
- Le risorse pari a 200 milioni di euro sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli di finanziamenti)
- Garanzia a titolo gratuito con una copertura massima dell'80% del finanziamento

La garanzia del fondo può essere concessa per le operazioni dirette al finanziamento:

1. delle fasi di avvio ed espansione dell'attività di impresa o professionali;
2. del capitale sociale finalizzato al rafforzamento delle attività generali;
3. di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
4. di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;
5. di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.

- Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di attivi materiali e immateriali e il finanziamento del capitale circolante. Nel caso di investimenti, le spese relative all'acquisto di terreni non possono eccedere il 10% dell'ammontare dell'operazione finanziaria.



WELFARE DEI DESIDERI IL PRIVATO ACCELERERA

Dal prestito d'onore per gli ingegneri e gli architetti alla maternità/paternità per gli psicologi: le principali novità che ampliano le tutele per le professioni munite di Albo e Cassa autonoma

di **Isidoro Trovato**

Non solo pensioni. Le casse di previdenza mettono a fuoco i loro piani di welfare strategico, quello destinato a sostenere il reddito e ad aiutare le fasce deboli dei professionisti-contribuenti. Sono soprattutto le più piccole a utilizzarlo, ma ormai si moltiplicano le iniziative e le politiche attive tra tutte le categorie. Ecco alcune novità.

Inarcassa

La cassa di previdenza di ingegneri e architetti ha indetto il bando «Finanziamento in conto interessi—prestito d'onore anno 2016» per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale da parte dei giovani associati. Oggetto del bando è il finanziamento, con il 100% degli interessi in carico a Inarcassa, delle spese di avvio sostenute per l'organizzazione di uno studio professionale.

Inoltre, dal 1 gennaio 2018, arriva l'indennità di paternità anche per gli architetti e gli ingegneri iscritti, se la moglie non lavora o non esercita la libera professione. Parte pure l'indennità per inabilità temporanea a lungo invocata dalle due categorie di professionisti: si tratta di sovvenzioni erogate in caso di incapacità assoluta, superiore ai 40 giorni, a svolgere la propria attività in seguito a infortunio o malattia. E poi ci sono anche agevolazioni contributive ai giovani under 35, che per i primi 5 anni di iscrizione versano contributi minimi ridotti a un terzo e aliquota soggettiva ridotta al 50%, per consentire loro di poter destinare maggiori risorse all'attività di studio.

Ragionieri

La cassa di categoria nel 2016 ha modificato radicalmente il regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa. L'obiettivo è di garantire un maggior benessere agli associati e ai loro nuclei familiari. Gli interventi si muovono su due fronti: indennizzi a copertura di eventi dannosi, sostegno economico a chi si trova in situazioni di disagio temporaneo. Adesso il testo del regolamento è al vaglio dei ministeri vigilanti per l'approvazione.


Giornalisti

Il Comitato amministratore della Gestione separata (Inpgi2) ha avviato un lavoro di studio delle buone pratiche messe in campo dalle altre Casse con l'obiettivo di proporre a breve una serie di misure che servano a migliorare le prestazioni previdenziali future degli iscritti e aumentare le tutele di welfare. In particolare si sta valutando l'ipotesi di aumentare il contributo integrativo,

come ha già fatto la maggior parte delle Casse, e destinare le risorse aggiuntive all'incremento dei montanti pensionistici e a interventi di sostegno al lavoro e al reddito. Sul fronte puramente assistenziale la gestione separata sta elaborando proposte sull'assistenza sanitaria a favore di iscritti con redditi particolarmente bassi. Previste anche maggiori forme di tutela delle situazioni con maternità a rischio. Nelle prossime settimane il Comitato elaborerà le proposte di modifica al regolamento.

Biologi

L'Enpab ha intrapreso diversi progetti di politica attiva: per esempio aiuta e promuove le start up dando consulenze e formazione. L'obiettivo? «Sostenere le start up significa tra l'altro intraprendere azioni di



Adepp

Alberto Olivetti, presidente dell'associazione che raccoglie in Italia tutte le Casse di previdenza private

**Governo**

Andrea Orlando, attuale ministro della Giustizia: è competente per la regolamentazione delle professioni ordinistiche



welfare strategico per orientare i biologi a diventare giovani imprenditori, aiutarli nella fase di sviluppo sul mercato del lavoro e sostenerli nella propria azione di autopromozione professionale».

Altro progetto riguarda la sperimentazione attivata dalla cassa sui fondi europei. Inoltre, da una attività di intercettazione e notifica agli iscritti dei bandi emanati a vario tipo, oggi la Cassa si pone anche come intermediario tra i fondi e i possibili utenti. Un modo per facilitare l'accesso degli iscritti alle agevolazioni previste.

Psicologi

La priorità per il welfare strategico dell'Epap è la genitorialità. E, dal momento che l'82% degli oltre 53.000 iscritti è donna, l'indennità di maternità è sicuramente l'ele-

mento più importante. Nel bilancio di previsione 2016 sono state stimate 1.956 erogazioni per 11,3 milioni. L'indennità spetta a tutte le psicologhe quando nasce un figlio oppure in caso di adozione o affidamento. Spetta anche in caso di interruzione della gravidanza, con regole specifiche. Ad esso è collegato il contributo per la paternità e la genitorialità che assicura agli iscritti, che stanno per diventare genitori, anche nel caso di coppie omosessuali, un assegno di mille euro all'ingresso in famiglia di ogni figlio. Il provvedimento è pensato per facilitare la presa in carico congiunta del bambino neo arrivato da parte dei due genitori. Ne può usufruire il padre iscritto Enpap anche se la madre ha usufruito dell'indennità di maternità, e si somma alle tutele del «pacchetto gravidanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti, l'Iva non c'è più

Al via lo split payment per tutte le fatture emesse verso p.a. o società quotate. La scusa è la lotta all'evasione, la vera ragione è fare cassa

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

Dal 1° luglio i professionisti che lavorano con pubblica amministrazione, società partecipate dalla p.a. e società quotate, non incasseranno più l'Iva sulle proprie fatture. L'estensione dello split payment ad avvocati, architetti, commercialisti ecc. è prevista dal decreto legge approvato dal consiglio dei ministri dell'11 aprile. Da luglio quindi anche l'Iva relativa a queste fatture sarà versata all'erario direttamente dalla pubblica amministrazione (o società quotata o partecipata) come già avviene quando a fornire il bene o il servizio è un'impresa. Lo scopo dichiarato è quello di proseguire su una strada virtuosa che avrebbe già consentito all'erario di recuperare 2,1 miliardi di euro di evasione. In pratica il meccanismo impedisce a chi emette fattura di incassare l'Iva e poi di non riversarla all'erario (chiudendo bottega o comunque sparendo dalla circolazione). Difficile però pensare che ci siano tanti professionisti che, dopo aver incassato i loro onorari, spariscono dalla circolazione per non pagare l'Iva. Sarebbe troppo facile rintracciarli, anche perché i loro pagamenti sono perfettamente tracciati, essendo gravati da una ritenuta d'acconto per le imposte dirette (normalmente del 20%).

Si tratta di una misura che in termini di lotta all'evasione non por-




terà quasi nulla. Il vero scopo sembra essere piuttosto quello di drenare liquidità dalle tasche dei professionisti a quelle dell'erario. Evidentemente Padoan non sapeva dove andare a recuperare quei pochi miliardi necessari per rendere accettabili i conti pubblici ai censori di Bruxelles e non è stato a guardare troppo per il sottile. Il risultato però sarà veramente di breve respiro perché, a fronte di un miglioramento dei flussi finanziari della pubblica amministrazione (e un peggioramento di quello dei professionisti), si registrerà entro pochi mesi un aumento dello stock dei crediti Iva, cioè in definitiva dei mancati pagamenti della p.a. Un problema che il governo ha cercato di risolvere per anni, con risultati modesti, e che ora si appresta ad aggravare. Anche perché, lo stesso decreto legge prevede la riduzione da 15 a 5 mila euro del tetto massimo del credito d'imposta che può essere compensato senza troppi adempimenti burocratici, cioè mediante

semplice richiesta di compensazione e senza visto di conformità: quindi da una parte si aumenta lo stock dei crediti d'imposta e dall'altra se ne rende più difficile e costosa (le fidejussioni non sono gratuite) la restituzione. Dietro il comodo paravento della lotta all'evasione si cela in realtà il tentativo, di breve respiro, di scaricare un problema di liquidità dalle casse pubbliche a quelle di una particolare categoria di contribuenti.

Facile prevedere che il professionista medio si senta preso per i fondelli. E non è difficile immaginare la sua reazione quando, nei prossimi giorni, ascolterà i responsabili dell'amministrazione finanziaria esaltare per l'ennesima volta l'importanza della compliance nel rapporto tributario. Diventerà sempre più forte la tentazione di votare Grillo alle prossime elezioni.

Tanto più che lo stesso provvedimento contiene un'altra disposizione stridente con i principi di equità e di pari dignità tra contribuente e amministrazione finanziaria: quella che aumenta da 20 a 50 mila euro il valore delle controversie tributarie che devono necessariamente essere preventivamente sottoposte all'istituto della mediazione tributaria, di fatto una duplicazione della procedura già prevista dall'accertamento con adesione, con l'unica differenza che il soggetto interlocutore anziché essere l'Ufficio controllo dell'Agenzia delle entrate è l'Ufficio legale della stessa Agenzia. Quindi non un giudice terzo ma la stessa parte che ha emanato l'atto impugnato!

© Riproduzione riservata



Ue. La tessera «Epc» favorisce la mobilità di infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari

Qualifiche più facili per 5 professioni

ACURA DI

Maria Adele Cerizza

■ Riconoscimento delle qualifiche più facile per cinque "professioni", grazie alla tessera professionale europea (Epc), una procedura elettronica che si può utilizzare per ottenere il riconoscimento dei titoli nell'Unione europea. Le professioni interessate sono: infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.

Dal 16 gennaio 2016, data a partire dalla quale è stata introdotta la tessera, l'Italia ha rilasciato 161 tessere, su un totale di 553 richieste ricevute. Complessivamente, in Europa sono 703 le tessere rilasciate, a fronte di 2.100 richieste. L'Italia, nel quadro europeo, risulta tra i Paesi più attivi: prima come Stato membro di origine delle richieste della tessera, quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilitare il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.

In futuro, la procedura potrebbe essere estesa ad altre professioni. Si tratta di un iter più rapido rispetto alle tradizionali procedure di riconoscimento, ed è anche più trasparente: è in-

CONTATTI

La procedura

■ La tessera professionale europea (Epc) è una procedura elettronica da utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, in un altro paese dell'Unione europea.

■ La persona interessata può seguire l'andamento della sua domanda online e riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi

Professioni sanitarie

■ Per trovare informazioni sulla tessera professionale delle professioni di infermiere, fisioterapista e farmacista è possibile consultare il seguente link:

■ www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4608&area=riconoscimento%20titoli&menu=vuoto

Guide alpine e agenti immobiliari di:

■ Per trovare informazioni sulla tessera professionale di guide alpine e agenti immobiliari è necessario consultare il seguente link www.politicheeuropee.it/attivitaita/58/punti-nazionali-di-contatto

fatti possibile seguire l'andamento della domanda online e riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi.

La tessera professionale europea non è una tessera vera e propria. È la prova elettronica del fatto che un professionista ha superato i controlli amministrativi e ottenuto il riconoscimento delle qualifiche nel paese in cui intende lavorare, o che risponde alle condizioni necessarie per prestare temporaneamente i servizi in tale paese. Per richiederla occorre innanzitutto connettersi a «Eu LoginEnglish», il servizio di autenticazione della Commissione europea, creare un account e completare il profilo con i dati personali e i recapiti.

Una volta completato il profilo, è possibile creare una domanda, caricare le scansioni dei documenti e trasmetterli all'autorità del paese ospitante. È possibile aggiornare i recapiti del profilo (e-mail, numero di telefono) in qualsiasi momento.


Dopo aver presentato la prima domanda non è più possibile aggiornare direttamente i dati personali (numero del documento d'identità o del passaporto, cognome e cittadinanza - queste informazioni compariranno sul certificato), ma occorre richiederne un aggiornamento all'autorità che tratta il fascicolo.

Per ogni domanda, sia le autorità del paese di origine sia quelle del paese ospitante possono applicare tariffe per esaminare il fascicolo.

I vantaggi della tessera professionale europea sono triplici: le autorità del paese di origine aiuteranno a presentare la domanda e a controllare che sia corretta e completa. Dovranno inoltre certificare l'autenticità e la validità dei documenti; se in futuro si vorrà presentare una domanda per un trasferimento a lungo termine in un altro paese appartenente all'Unione europea, il fascicolo risulterà già inserito nel sistema e non sarà necessario caricare di nuovo tutti i documenti. Se le autorità del paese ospitante incaricate di esaminare la domanda non adottano una decisione definitiva entro il termine stabilito, il riconoscimento avviene automaticamente.

La tessera è valida a tempo indeterminato in caso di trasferimento a lungo termine, per 18 mesi nella maggior parte dei casi in cui si intendono fornire servizi temporaneamente, oppure 12 mesi per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica (potrebbe succedere in alcuni paesi per chi esercita la professione di fisioterapista o guida alpina).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Come interviene la riserva Pon Ic sui portafogli dei finanziamenti

Il fondo può rilasciare garanzie dirette, controgaranzie e garanzie su portafogli di finanziamenti, erogati dai soggetti finanziatori a imprese e professionisti. La riserva Pon Ic sui portafogli dei finanziamenti può intervenire con le seguenti modalità:

- «**garanzia diretta**», ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;

- «**controgaranzia**», ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

L'intervento è attuato attraverso il rilascio di una garanzia, a copertura di una quota non superiore

all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento:

- del 10% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero
- del 12% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia a oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

Nel caso di garanzia diretta, la riserva Pon Ic copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito.

Nel caso di controgaranzia, il fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti.

Il fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:

- mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore al 2,5% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 3%, nel caso di portafogli aventi a oggetto i finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e

- attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 10% dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al 12% nel caso di portafogli aventi a oggetto i finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dalla riserva Pon Ic a fronte delle perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non può superare complessivamente l'80% dell'importo della tranche Junior del medesimo portafoglio. Ai fini dell'accesso alla riserva Pon Ic, il richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia un accordo, sottoscritto dal confidi richiedente e dal soggetto finanziatore che si impegna a erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonché da eventuali enti o organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare all'operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti.

— © Riproduzione riservata —



Le ricadute. Le possibilità attuali dipendono dall'anno di investimento e dalle scelte effettuate in passato

Via libera al maxiammortamento

Le conseguenze operative della nuova interpretazione dell'agenzia delle Entrate sugli impianti fotovoltaici sono importanti e dipendono dal comportamento contabile tenuto dalle imprese a fronte dell'ondivaga interpretazione ministeriale.

Gli impianti del 2016

La situazione più semplice è quella di chi ha realizzato l'impianto nel 2016. In questo caso, come sostenuto dalla stessa circolare 4/E/2017, sui costi relativi alla componente impiantistica, il piano di ammortamento fiscale si baserà su una aliquota del 9% cui si aggiunge il superammortamento previsto dalla legge 208/2015. Sulla parte residua (immobiliare) del costo, invece, si seguiranno i ragionamenti della circolare 36/E/2013.

Gli ammortamenti in corso

Più complesso il discorso per le imprese che hanno già in corso un precedente ammortamento. Chi ha considerato, anche civilisticamente, l'impianto come un unico immobile, può procedere alla distinzione contabile delle due componenti, prendendo atto della natura mobiliare di una parte (generalmen-


te preponderante) dell'impianto. Ma come suddividere il valore tra le due componenti? In attesa di chiarimenti ufficiali (assenti nella circolare 4/E/2017) si ritiene che possa essere utile l'opera di aggiornamento catastale compiuta entro il 15 giugno 2016 in base al comma 23 della legge di Stabilità 2016. A ben vedere, infatti, il tecnico non ha fatto altro che "scorporare" della precedente rendita quella rappresentativa della (residua) componente immobiliare. Pertanto, si ritiene che il rapporto tra nuova e vecchia rendita rispecchi l'incidenza sul totale della componente immobiliare e che questa proporzione possa essere utilmente adottata per definire la quota di costo storico relativa al fabbricato, nonché, per differenza, quella relativa al mero impianto. Dal punto di vista civilistico (Oic 16, paragrafo 70), bisogna ricordare che il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modifi-

cata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.

La durata legata al contratto

Infine, chi ha legato la "vita utile" civilistica dell'impianto alla durata del contratto con il Gse, sta ammortizzando il cespite a un'aliquota che, probabilmente, è eccedente a quella fiscalmente ammessa per la parte immobiliare, mentre è ridotta rispetto a quella stanziabile sulla parte impiantistica. Se quest'ultima non costituisce un problema (le aliquote fiscali rappresentano un tetto, non una prescrizione puntuale), sulla componente immobiliare potrebbe sorgere qualche contestazione, a meno che non si possa ragionare a livello di ammortamento complessivamente stanziato sull'intero cespite. Infatti, poiché la parte impiantistica è generalmente più significativa di quella immobiliare, l'ammortamento complessivamente dedotto dovrebbe essere inferiore a quello stanziabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fonti rinnovabili. Come gestire le aperture della circolare 4/E sulle aliquote contabili

Impianti fotovoltaici con «premio» in bilancio

Applicabile già ai rendiconti 2016 l'ammortamento al 9%

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli

Si aggiorna l'interpretazione fiscale della natura dell'impianto fotovoltaico. La circolare 4/E/2017, sulla corretta applicazione di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, coglie l'occasione per rivedere la prassi dell'Agenzia sugli impianti che producono energia alternativa, tracciando le conseguenze della norma sui cosiddetti imbullonati (legge 208/2015, articolo 1, comma 21). In particolare, viene chiarita l'applicabilità dell'aliquota «pesante» di am-

4%

L'aliquota per gli impianti a terra
Applicata per le apparecchiature su fondi di proprietà

mortamento del 9% alla componente impiantistica.

La nuova presa di posizione delle Entrate (anticipata dalla nota di comportamento 197/2016 dell'Associazione italiana dottori commercialisti, si veda Il Sole-24 Ore del 31 ottobre scorso) è favorevole alle imprese ed è applicabile già con la chiusura dei bilanci 2016, consentendo un risparmio fiscale o, comunque, di ridurre i rischi di una contestazione sugli ammortamenti. È superata, tra l'altro, la riposta fornita dal Mefa un question time il 22 settembre, secondo la quale l'interpretazione dell'Aidc non poteva essere accolta, non tanto per ragioni tecnico-giuridiche, ma per gli effetti negativi di gettito per l'Erario.

Aliquote differenziate

Per anni l'Agenzia ha considerato l'impianto fotovoltaico o eolico come un bene «mobile», caratterizzato da una aliquota di ammortamento del 9% (Circolari 46/E/2007 e 38/E/2008).

Questo comportamento è stato modificato con la circolare 36/E/2013, con la quale si è ritenuto di qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale, attribuendovi, nella stragrande maggioranza dei casi, natura immobiliare. Gli impianti non accatastrabili, infatti, ossia gli unici che hanno mantenuto la qualifica di beni mobili anche ai fini dell'imposizione diretta, sono stati solo quelli di modestissime dimensioni (potenza nominale non superiore a 3 chilowatt). Per tutti gli altri impianti si è passati a una situazione più articolata (si veda Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2014). Per gli impianti a terra (fondo di proprietà) è stata adottata l'aliquota del 4%, per quelli integrati sul fabbricato di proprietà è stata assunta l'aliquota di ammortamento del fabbricato stesso (generalmente 3%), mentre per gli impianti montati su beni di terzi si è dovuto scegliere tra considerare il bene come «separabile» (aliquota al 4%) o, viceversa, come «non separabile», caso nel quale si è applicato quanto previsto dall'articolo 108, comma 3 del Tuir (spesa pluriennale su bene altrui).

Questa soluzione entrava tuttavia in collisione con i principi contabili, imponendo un ammortamento eccessivamente prolungato e, pertanto, costringendo spesso le imprese a un complesso doppio bina-


rio civilistico-fiscale per la gestione del cespite. Seguendo il principio contabile Oic 16, in presenza di un impianto complesso come quello atto alla produzione di energia elettrica (da fonte fotovoltaica ed eolica), il costo deve essere scomposto (*component approach*) in base alla natura delle relative componenti con vita utile di durata diversa, secondo le categorie delle immobilizzazioni materiali individuate dall'articolo 2424 del Codice civile.

Impianti e superfici distinti

La doppia natura dell'impianto fotovoltaico è emersa con evidenza in seguito all'approvazione della legge di Stabilità 2016: il comma 21 esclude dalla rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Le circolari 2/E/2016 e 27/E/2016 hanno chiarito che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, a eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. Restano, pertanto, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (per gli impianti a terra), o l'elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (per impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione, le recinzioni, platee di fondazione, viabilità e così via. Ne deriva, per la circolare 4/E/2017, che alla componente impiantistica è applicabile l'aliquota di ammortamento del 9%, mentre le diverse aliquote richiamate dalla circolare 36/E/2013 si adottano per la sola componente immobiliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Tar Abruzzo interpreta il decreto che disciplina gli spazi fra gli edifici in città

Distanze, la finestra è decisiva

L'applicazione della regola dei dieci metri è condizionata

DI DARIO FERRARA

Bisogna rispettare la distanza minima di dieci metri fra gli edifici soltanto se almeno una delle due pareti che si contrappongono ha una finestra. Così va interpretato l'articolo 9 del decreto interministeriale 1444/68, che disciplina la densità edilizia. A farne le spese, in questo caso, è il proprietario dell'abitazione che non riesce, almeno su questi presupposti, a bloccare l'apertura del chiosco bar davanti a casa. È quanto emerge dalla sentenza 109/17, pubblicata dalla prima sezione del Tar Abruzzo. Secondo cui, infatti, sbaglia il vicino che tenta di far annullare l'autorizzazione unica concessa al chiosco, nel parco limitrofo alla casa, invocando il dm che disciplina gli spazi fra gli insediamenti. Il dato testuale della disposizione si riferisce alla distanza minima assoluta «tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti». È allora bocciata la tesi secondo cui la distanza minima dal confine dovrebbe essere calcolata con riferimento al limite esterno della pedana. L'osservanza della norma va invece verificata rispetto alla parete del chiosco, che infatti è lontana più di dieci metri dall'abitazione, come emerge dalla stessa relazione tecnica di parte depositata dal proprietario dell'appartamento. Il quale, tuttavia, riesce comunque a far annullare il provvedimento del comune perché la platea di fondazione del chiosco all'interno dell'area verde è realizzata in cemento armato (ossia ha i caratteri della stabilità e della durevolezza nel tempo e risulta incompatibile con la natura amovibile della struttura).

Guardando ai precedenti, an-

che il piano casa della regione non può derogare a regolamenti edilizi e norme tecniche di attuazione sui prg dei comuni. Almeno per quanto riguarda le distanze minime fra pareti con finestre di costruzioni differenti: gli atti dell'amministrazione locale riproducono comunque norme statali di principio nel settore urbanistico e sarebbe incostituzionale la legge regionale che pretendesse di disciplinare la materia senza quei limiti. È quanto emerge dalla sentenza 19/2016, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise. Così, deve rassegnarsi ad abbattere l'opera realizzata il proprietario della villetta a schiera che intendeva chiudere il portico approfittando

delle agevolazioni del piano casa: l'obbligo di riduzione in pristino scatta perché manca un valido titolo edilizio laddove la presentazione della Dia non può prescindere dalla legittimità dell'intervento. Per il titolare dell'immobile non è possibile invocare l'articolo 2 della legge regionale che consente la deroga a regolamenti edilizi: non per ciò solo la deroga deve ritenersi estesa all'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/68 e alle altre relative previsioni recepite negli atti adottati dalle amministrazioni locali. E ciò perché la stessa legge regionale non può derogarvi, in quanto la distanza minima fra pareti finestrate è una norma fondamentale in urbanistica. Il piano casa deve dunque essere interpretato in senso conseguente pena l'illegittimità costituzionale. Ai fini delle distanze tra i fabbricati contano anche i balconi troppo sporgenti, anzi «aggettanti». Risultato: il dirimpettaio riesce a stoppare i lavori perché il palazzo in costruzione al posto della

struttura preesistente risulta troppo vicino alle pareti di sua proprietà. E ciò anche se la parete cui il nuovo edificio incomberà risulta occupata soltanto da un garage e non da locali abitati. Inutile, per la società che sta edificando, sostenere che i balconi sono elementi ornamentali e non dovrebbero essere considerati nel calcolo delle distanze minime. Sono invece manufatti che accrescono la consistenza dell'edificio. È quanto stabilito nella sentenza 1622/13, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia, con cui è accolto il ricorso del dirimpettaio. In ogni caso l'inerzia serbata dagli uffici dell'ente è illegittima e il comune deve essere condannato a emettere il provvedimento, inibitorio o di autotutela.

—© Riproduzione riservata—

Il principio

Per poter applicare la regola della distanza minima di dieci metri tra edifici è necessaria l'esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata.



Sicurezza. Con il Dpr 23/2017 è stata recepita la direttiva comunitaria 2014/33

Le regole sugli ascensori trovano l'assetto finale

Non previsto l'adeguamento per gli impianti ante 1999

Maria Chiara Voci

Il Dpr 23/2017 (in vigore dal 16 marzo) ha completato il quadro normativo relativo agli ascensori. È quindi possibile fare il punto sugli adempimenti previsti per i vecchi e i nuovi impianti, visto che a fare da saprtiacque continua ad essere il Dpr 162/1999, operativo dal 1° luglio di quell'anno.

L'ultimo decreto

Ciò che si attendeva con il Dpr 23/2017 era una rivoluzione per il settore degli ascensori e dei montacarichi. Ciò che, nei fatti, è accaduto, è stata una revisione delle procedure previste dal Dpr 162/1999 (che è stato adeguato alla nuova direttiva comunitaria 2014/33/UE). Soprattutto, non è stato previsto l'adeguamento dei vecchi impianti (ante 1° luglio 1999).

L'articolo 19-bis, originariamente contenuto nella bozza del Dpr ma poi completamente cancellato, prevedeva l'implementazione obbligatoria dei dispositivi di sicurezza previsti per gli impianti installati dopo il 1° luglio 1999 anche su quelli installati prima di tale data. In molti casi si tratta di tecnologie che all'epoca (vent'anni fa o più) non esistevano: solo per fare un esempio, il dislivello consentito fra il pavimento della cabina e il piano di sbarco era nella vecchia norma fino a 16 centimetri così come non esisteva l'obbligo di inserimento di fotocellule per determinare la riapertura delle porte di una cabina, senza un urto fisico.

«Il nuovo decreto, in sostanza», commenta Luca Incoronato, direttore dell'Anacam, associazione nazionale che rappresenta 400 fra imprese industriali e artigiane di costruzione e manutenzione degli ascensori - sarà ricordato più per la portata di ciò che era previsto ed è stato stralciato, che non per ciò che contiene». Se fosse stato ratificato l'obbligo di adeguamento per gli ascensori ante-1999 la maggior parte degli oltre 700 mila impianti installati prima del luglio di quell'anno sarebbero, probabilmente, stati oggetto di piccoli o di grandi revisioni. Così non è stato e nulla fa pensare che, a breve, ci sarà un cambio di rotta.

Le novità

Il regolamento contenuto nel recente Dpr 23/2017 e riscrive completamente il capo I specifica meglio i documenti necessari allo scambio di informazioni fra committente e fornitore e gli obblighi circa la conformità dei prodotti a carico dei produttori, degli installatori, degli importatori, dei distributori e degli organismi di certificazione. Ad esempio, viene introdotto un sistema di tracciabilità dei componenti di sicurezza oppure per i produttori viene inserita la necessità del ritiro dei componenti, in caso di difformità. Inoltre, rispetto al passato, viene allungato (da 10 a 60 giorni) il termine a disposizione del proprietario di casa (o dell'amministratore di condominio) per inviare al Comune la messa in esercizio di un impianto e ottenere la cosiddetta matricola, cioè il numero che identifica il sistema. Infine, altra novità è la necessità di predisporre un'autorizzazione scritta (da parte del proprietario o dell'assemblea) che autorizza il personale istruito ed incaricato (può trattarsi anche del portiere o di un condomino, che abbia seguito un apposito corso) ad eseguire le

manovre di emergenza in caso di persone intrappolate in cabina.

La sicurezza

Rispetto agli obiettivi di sicurezza, definiti anche a livello comunitario, nulla cambia con il recente regolamento. Così come previsto anche dalle norme tecniche UNI EN 81-20 ed UNI EN 81-50, che dal prossimo 1° settembre saranno unico riferimento per il mercato e sostituiranno completamente le UNI EN 81-1/2, tutti gli ascensori



Verifiche ogni sei mesi

La normativa prevede due tipologie di verifiche, la cui esecuzione è a carico dei proprietari (in condominio, se ne occupa l'amministratore). Ogni sei mesi i manutentori sono tenuti alla verifica delle condizioni di efficienza e sicurezza dell'impianto (in funzione delle esigenze dell'impianto, sono inoltre previste pur senza una cadenza minima obbligatoria una serie di visite di manutenzione preventiva). Ogni due anni, inoltre, sono obbligatori i controlli predisposti da enti terzi (l'Arpa, le Asl o operatori privati autorizzati dal Mise). Non esistono forme di controllo rispetto all'ottemperanza di questi obblighi: tuttavia, in caso di denuncia per l'omessa osservanza della legge o in caso di incidente, le sanzioni sono rilevanti.

installati dopo il 1° luglio del 1999 devono essere dotati di precise misure:

- prevedere l'allineamento obbligatorio dell'ascensore al piano (così da evitare la creazione di gradini, spesso all'origine di incidenti da inciampo);
- avere in cabina di un sistema di illuminazione di emergenza, alimentato da batterie e che entra in funzione in caso di blackout elettrico;
- integrare dispositivi di comunicazione bidirezionale, fra la cabina e un call center specializzato e attivo giorno e notte, per la gestione dei soccorsi alle persone eventualmente intrappolate;
- essere progettati in modo tale da permettere l'accesso e l'uso da parte dei disabili (in caso di inserimento di un impianto in un edificio già esistente, questa disposizione è necessaria laddove le condizioni lo consentano).

L'abilitazione


Una delle disposizioni attese (e non confermate nel testo definitivo) del regolamento di marzo era la reintroduzione delle commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi. Questi organismi sono necessari per permettere alle Prefetture il rilascio dei patentini di abilitazione a svolgere installazioni e controlli. Tuttavia le commissioni sono state abolite dal Dl 95/2012, voluto dal Governo Monti come provvedimento per limitare la spesa pubblica. Il risultato è che da tre anni le prefetture non rilasciano più abilitazioni. Per risolvere lo stallo (che sta creando notevoli problemi al mercato) è attesa ora una legge ad hoc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le norme citate in pagina
www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com





Gli adempimenti

ACURADI Confappi-Fna

IMPIANTI REALIZZATI DOPO IL 1° LUGLIO 1999

Le modifiche introdotte dal Dpr 23/2017 in vigore dal 16 marzo scorso riguardano gli obblighi sulla conformità dei prodotti, a carico di produttori, installatori, importatori, distributori e organismi di certificazione, fra cui quello di prevedere il ritiro dei componenti in caso di difformità. Per la progettazione dei dispositivi, dal prossimo 1° settembre scatterà l'introduzione delle norme tecniche UNI EN 81-20 ed UNI EN 81-50, che sostituiranno completamente le

UNI EN 81-1/2.

In tema di sicurezza, invece, la normativa spartiacque fra vecchi e nuovi impianti è il decreto 162 del 30 aprile 1999 che ha introdotto importanti novità per i sistemi realizzati dopo la sua entrata in vigore (il 1° luglio 1999). Fra i principali obblighi introdotti, ricordiamo:

- l'allineamento obbligatorio dell'ascensore al piano (così da evitare la creazione di gradini, che causano incidenti da inciampo);

- l'inserimento in cabina di un sistema di illuminazione di emergenza, alimentato da batterie e che entra in funzione in caso di blackout elettrico;
- l'introduzione di dispositivi di comunicazione bidirezionale, fra la cabina e un call center specializzato, per la gestione dei soccorsi alle persone intrappolate nella cabina;
- l'obbligo di progettare e costruire la cabina in modo tale da permetterne l'accesso e l'uso da parte dei disabili

IMPIANTI REALIZZATI FINO AL 30 GIUGNO 1999

Una delle novità maggiormente attese (ma non inserite) nel Dpr 23/2017 era l'obbligo di adeguamento, in caso di lacune emerse in occasione delle ispezioni biennali agli impianti, per gli ascensori installati prima dell'entrata in vigore del Dpr 162/1999. Prima di questa data, anche per una questione di tecnologie all'epoca non esistenti, molte delle attuali disposizioni di sicurezza non erano ancora previste. Gli impianti ante 1999 non sono ad esempio vincolati all'obbligo di collegare la cabina a un call center;

alla necessità di un allineamento fra il pavimento della cabina e il piano di sbarco (il dislivello consentito è fino a 16 centimetri); all'inserimento di fotocellule che, senza il bisogno di un urto fisico, determinino la riapertura automatica delle porte in presenza di un ostacolo (ad esempio, una persona che sta ancora salendo a bordo).

L'adeguamento era previsto da un articolo (il 19-bis) contenuto nella bozza del Dpr che è stato però cancellato in toto. Secondo alcune associazioni che rappresentano la proprietà immobiliare

l'introduzione della norma (che dovrebbe riguardare oltre 700 mila impianti) avrebbe rappresentato una nuova tassa a carico di chi detiene un immobile. Di diverso avviso l'Anacam (l'associazione nazionale che rappresenta 400 imprese industriali e artigiane di costruzione e manutenzione degli ascensori) che sosteneva l'obbligo di adeguamento degli impianti pericolosi, facendo presente che molti dei 700 mila sistemi ante 1999 sono stati già modificati e adeguati alle più moderne disposizioni di sicurezza

IL NODO DEL PATENTINO

Fra le disposizioni disattese del recente Dpr 23/2017 c'è la questione del cosiddetto "patentino" degli ascensoristi. In Italia, per poter eseguire la manutenzione degli ascensori è necessario, sin dal 1951, possedere un'abilitazione rilasciata dalla prefettura (Dpr 162/99). Un obbligo confermato dal Dpr 23/2017. Da

oltre tre anni però le prefetture non rilasciano più abilitazioni perché il Dl 95/2012 voluto dal Governo Monti, ha soppresso le commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi. Gli esami di abilitazione dei tecnici non sono stati quindi più effettuati e il cosiddetto "patentino" per ascensoristi non più rilasciato. Le

imprese di manutenzione sono quindi in difficoltà nel reperimento di personale abilitato. Nello schema iniziale del Dpr 23/2017 era prevista la riattivazione delle commissioni, ma è sparita nella versione finale. Questo perché un regolamento (atto che non ha forza di legge) non può modificare una legge